

quitter en lui versant 1500 francs français (c'est-à-dire au cours actuel du change 1050 francs seulement, argent suisse). La question du domicile de la créancière ne joue à cet égard aucun rôle. Sans doute d'après l'art. 84 al. 1 CO « le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en monnaie du pays ». Mais cela signifie simplement que de Uribarren doit s'acquitter au domicile de sa créancière à Paris en monnaie française et qu'il ne pourrait exiger qu'elle acceptât de la monnaie suisse. Sur ce point tout le monde est d'accord et jamais dame de Uribarren n'a demandé que son mari lui envoyât de la monnaie suisse. Tout ce qu'elle veut c'est qu'il lui paie (en monnaie française) le montant de la dette qu'il a envers elle, c'est-à-dire l'équivalent de 1500 fr. suisses. Cette prétention est entièrement justifiée et c'est à tort que la Cour de Justice a cru pouvoir lui opposer la règle de l'art. 84 qui indique *comment* le débiteur doit payer, mais non pas *combien* il doit payer. Si dame de Uribarren fixait son domicile en Angleterre, en Italie ou aux Etats-Unis d'Amérique, le paiement devrait, d'après l'art. 84, être effectué en livres sterling, en liras ou en dollars, mais il devrait naturellement comporter une quantité de ces monnaies correspondant à la valeur de 1500 francs suisses au cours du jour. Il en est exactement de même à l'égard d'un créancier domicilié en France, car le fait qu'il se trouve que la monnaie française porte le nom de franc comme la monnaie suisse est sans aucune importance (ainsi qu'on l'a vu ci-dessus) et ne saurait avoir pour effet de permettre au débiteur de ne payer que l'équivalent *nominal* de sa dette. Tant que cette dette n'a pas été modifiée par un nouveau jugement, sa quotité ne saurait dépendre d'un changement du domicile de la créancière : suivant qu'elle se rendra dans un pays dont le change est favorable (par exemple les pays indiqués), ou défavorable à la Suisse (par exemple l'Espagne), la valeur *nominale* des monnaies qu'elle recevra sera supérieure ou au contraire inférieure au montant de la condamnation, mais leur

valeur réelle devra toujours être égale à ce montant, c'est-à-dire que dans n'importe quel pays elle devra recevoir, en monnaie du pays, la contre-valeur de 1500 francs suisses. Ne l'ayant pas reçue par les chèques de 1500 fr. argent français qui lui ont été envoyés, elle est en droit d'exiger que son débiteur lui bonifie la différence entre la somme qu'il devait lui payer (1500 francs suisses) et la somme qu'il lui a payée (1500 francs français).

*Le Tribunal fédéral prononce :*

Le recours est admis et l'arrêt cantonal est réformé dans ce sens que les conclusions de la demande sont déclarées fondées.

**38. Sentenza 5 luglio 1918 della seconda sezione civile  
nella causa Schera contro Cereghetti.**

La madre illegittima ha veste per proporre, anche da sola, (cioè senza l'intervento in causa del figlio illegittimo, rappresentato dal curatore), l'azione tendente a farlo attribuire al padre con effetti di stato civile : ma, attribuito il figlio al padre con effetti di stato civile, cade ogni ragione di condanna di quest'ultimo ad un contributo alla madre per l'allevamento ed il mantenimento della prole illegittima.

A. — In seguito a denuncia di illegittima gravidanza della gestante Cereghetti Maria, da Muggio, domiciliata ai Dossi d'Intelvi (Italia), la Municipalità di Muggio nominava il 2 settembre 1914 al nascituro un curatore a sensi dell'art. 311 CCS e lo autorizzava a promuovere causa per la ricerca della paternità e per le prestazioni alla madre. Come risulta da un certificato del brefotrofio di Camerlata (prov. di Como), il puerperio ebbe luogo in quell'istituto il 25 settembre 1914: al bambino fu dato il nome di Mario Cereghetti. La nascita non fu iscritta al registro di stato civile svizzero (di Muggio) e non risulta dagli atti se e come essa figurò nel registro di stato civile italiano.

B. — Nella causa promossa dalla madre illegittima *sola* l'attrice domandava :

1° che il bambino Mario Cereghetti fosse attribuito al padre illegittimo Schera Antonio di Muggio con effetti di stato civile a sensi dell'art. 323 CCS ;

2° subordinatamente : che il convenuto fosse condannato a contribuire, con un sussidio mensile di 40 fr., alle spese di allevamento e di mantenimento del bambino, dal giorno della nascita fino all'età di 18 anni ;

3° in ogni caso : che il convenuto fosse tenuto a pagare all'attrice 300 fr. per le spese di parto nonchè 1000 fr. per danno morale.

C. — Con sentenza 8 febbraio 1918 il Tribunale di Appello del Cantone Ticino, confermando il giudizio di prima istanza, accoglieva l'azione, attribuiva il figlio illegittimo Mario Cereghetti al convenuto con effetti di stato civile e condannava quest'ultimo a pagare all'attrice : 150 fr. per spese di parto, 750 fr. a titolo di danno morale, e a contribuire con 30 fr. al mese al mantenimento ed allevamento del figlio fino all'età di 16 anni (di certe restrizioni contenute nella sentenza a proposito della pensione alimentare non occorre far parola).

D. — La causa essendo stata deferita dal convenuto al Tribunale federale, questa Corte ebbe, tra altro, a statuire sulla questione della legittimazione della madre illegittima a proporre da *sola* l'azione di cui all'art. 323 CCS. e su quella di sapere, se, in caso di attribuzione della prole al padre, la madre potesse far valere un contributo per il mantenimento e l'allevamento.

La Corte si pronunciò in senso affermativo sulla prima ed in senso negativo sulla seconda questione per i seguenti

*Considerandi :*

1. — .....

2° Altra questione preliminare è quella di sapere se l'attrice abbia veste a proporre *da sola* (cioè senza l'intervento in causa del figlio illegittimo, rappresen-

tato dal curatore) l'azione tendente a farlo attribuire al convenuto con effetti di stato civile. Questa questione non fu sollevata dalle parti, nè esaminata d'ufficio dall'istanza cantonale. Nondimeno il Tribunale federale ha qualità per farlo, poichè si tratta di una questione di diritto che sorge direttamente dallo stato di fatto constatato dall'istanza cantonale e che questa Corte può esaminare d'ufficio senza essere vincolata dagli argomenti di diritto invocati dalle parti (RU 26 II p. 482/3).

La questione è dubbia, e il dubbio deriva principalmente dalla considerazione, che l'attribuzione della paternità con effetto di stato civile è giudizio che concerne lo stato di una persona, che opera quindi oggettivamente, cioè di fronte ad ogni interessato, dunque anche di fronte al figlio illegittimo non intervenuto in causa : il quale potrebbe per avventura avere interesse a non essere attribuito al padre colle conseguenze di cui all'art. 325 CCS. D'altro canto, non può essere contestato, che anche la madre non abbia un legittimo interesse a far attribuire la prole illegittima al padre. Coll'attribuzione della paternità l'obbligo al mantenimento ed all'educazione della prole passano al padre, il quale dovrà provvedere per essa come se fosse legittima (art. 325 cap. 2 CCS).

Decisivo nella questione è il tenore della legge. In virtù dell'art. 307 CCS l'azione di paternità spetta alla *madre ed* al figlio e l'art. 309 dichiara che l'oggetto di questa azione è, tra altro, l'attribuzione del figlio con effetti di stato civile. Inoltre, secondo l'art. 323 il figlio dev'essere attribuito al padre « ad istanza dell'attore » e da un confronto del testo italiano col testo francese e tedesco (« sur la conclusion de la partie demanderesse, auf Begehren des Klägers ») risulta, che il termine « attore » dev'essere preso nel senso generico e equivale quindi « a chi propone l'azione », sia costui il figlio o la madre. Questa soluzione è confortata anche dalla

considerazione che i fatti, donde la legge fa sorgere il diritto a far attribuire al padre il figlio illegittimo, sono fatti compiuti a danno della madre. L'attribuzione del figlio significa, in certo senso, giustificazione morale della condotta della madre ed atto di riparazione in suo favore: ne segue che ad essa pure deve spettare il diritto di far valere l'azione tendente a tali scopi.

A favore della soluzione accettata da questa Corte si è pronunciata la dottrina quasi unanime (conf. EGGER, art. 307 N. 2: *Silbernagel nel comm. Gmür oss.* 12 all'art. 307 e 11 all'art. 319 e gli autori ivi citati): e sta altresì la genesi storica dell'istituto della ricerca della paternità nel diritto svizzero. Le legislazioni cantonali infatti, che ammettevano l'azione della ricerca della paternità colle ragioni che ne dipendono, accordavano il diritto di farla valere alla madre *sola*, anche se il prodedimento tendeva all'attribuzione dell'infante al padre con effetti di stato civile. Estendendo questo diritto al figlio, il CCS non si propone altro, che di meglio tutelarne le ragioni: nulla induce ad ammettere, che ciò facendo, abbia inteso privare la madre di una facoltà che già le spettava sotto l'antico regime.

3° .....

4° La querelata sentenza è incompatibile colla legge laddove, oltre che attribuire il figlio al convenuto, lo condanna ad una pensione a sensi dell'art. 319 CCS. A parte la questione di sapere, se l'attrice aveva veste a proporre da sola quest'azione, occorre osservare che essa non l'ha proposta se non subordinatamente (v. petizione), e cioè per il caso in cui fosse respinta l'azione di attribuzione del figlio al convenuto. Le due domande infatti sono inconciliabili e si escludono a vicenda. Se il figlio viene attribuito all'attore, a questi spetterà l'onere di allevamento e di mantenimento: il figlio dovrà essere allevato nella famiglia del padre che dovrà considerarlo come figlio legittimo (art. 325 cifr. 3); il che, del resto, la legge dice espressamente (art. 309

cap. 3). Non può dunque essere questione di contributo all'attrice al soddisfacimento di un onere, che nello stato attuale degli atti, spetta solo al convenuto. Se, in seguito, l'autorità tutoria (art. 325 cap. 3) attribuirà la potestà sul figlio all'attrice, il convenuto dovrà versarle l'importo necessario per l'allevamento ed il mantenimento: ma questa ipotesi non si è ancora verificata. Il dispositivo 2 b della sentenza di primo grado (confermata dal giudizio querelato) deve quindi essere riformato...

**39. Arrêt de la 2<sup>me</sup> Section civile du 6 juillet 1918**  
dans la cause **Ministère public vaudois** contre  
**dame Jaggi et consorts.**

L'action en contestation de la légitimité d'enfants nés pendant le mariage ne peut être intentée que par le mari. Qualité du Ministère public vaudois pour recourir contre un jugement admettant de telles conclusions prises par la mère et les enfants.

La demanderesse Henriette Jaggi née Molle a épousé en premières noces le 21 mars 1901 Claude Etienne dit Gabriel Rouiller, de Martigny. Depuis 1904 les époux ont vécu séparés, dame Rouiller s'étant rendue à Bex et Rouiller ayant continué à vivre à Saxon, puis ayant en 1909 émigré en Amérique où il réside encore actuellement. En 1908, 1910 et 1912 dame Rouiller a eu trois enfants, Olga-Germaine, Jean-Albert et Marcelle-Hélène, qui ont été inscrits aux registres de l'état civil comme enfants légitimes des époux Rouiller.

Le 22 avril 1913 le mariage Rouiller a été dissous par le divorce. La femme s'est remariée en 1914 avec François Jaggi de Gsteig, à Bex, et en 1917 dame Jaggi ainsi que les trois enfants prénommés représentés par leur curateur ont ouvert action devant les tribunaux vaudois au défendeur Rouiller en concluant à ce qu'il soit prononcé que